

Legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 (BUR n. 19/1985)

ABOLIZIONE DELLA NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI COMPRESI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO.

Art. 1

Per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico o a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni.

Art. 2

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla navigazione dei seguenti mezzi:

- a) motoscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai corpi di Pubblica Sicurezza, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;
- b) natanti adibiti alla pesca e utilizzati da pescatori residenti nei Comuni rivieraschi e che esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e/o a titolo principale;
- c) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva e della Federazione nazionale di sport nautici o da Comuni e consorzi di Comuni rivieraschi.

Art. 3

Deroghe al divieto di cui all'art. 1 possono essere concesse di volta in volta per manifestazioni turistico-sportive dall'ente locale ove ha sede il bacino interessato dalle manifestazioni.

Art. 4

Per la violazione del divieto di cui alla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

In caso di recidiva si provvede alla confisca del natante a motore. L'acquisizione del mezzo confiscato attiene al Comune nel cui ambito territoriale l'infrazione è stata accertata.

La vigilanza per l'osservanza delle norme della presente legge è esercitata, oltre che dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, dai vigili urbani dei Comuni rivieraschi.